

## Avviso ai titolari di rapporti "dormienti" non movimentati da oltre 10 anni

In data 17 Agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Giugno 2007 n. 116 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 Agosto 2007).

In sintesi il Regolamento definisce quali sono le caratteristiche dei rapporti "dormienti" e le incombenze poste a carico del titolare del rapporto e degli intermediari.

### **Quali rapporti bancari possono diventare "dormienti"?**

Conti correnti, libretti di deposito al risparmio nominativi e al portatore, certificati di deposito nominativi e al portatore, depositi di strumenti finanziari in custodia e amministrazione.

### **Quando un rapporto bancario può essere definito "dormiente"?**

**E' definito "dormiente" quel rapporto sul quale non sono state effettuate** operazioni o movimentazioni ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati **per il periodo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.

**Rimangono comunque esclusi i rapporti con valore fino a €100.**

### **Cosa accade ai rapporti "dormienti" una volta decorso il periodo di 10 anni?**

Alla scadenza del termine decennale, la Banca è tenuta ad informare il cliente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, della situazione del suo rapporto e ad invitarlo a impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della suddetta raccomandata; con la stessa comunicazione il cliente viene avvertito che, **in assenza di operazioni o movimentazioni entro il predetto termine di 180 giorni, il rapporto verrà estinto.**

Le somme derivanti dall'estinzione **saranno trasferite dalla Banca ad un Fondo istituito dallo Stato** per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

### **Cosa fare per interrompere l'estinzione del rapporto dormiente ed il trasferimento di liquidità?**

Il titolare di un rapporto "dormiente", o un suo delegato, dovrà entro 180 giorni dalla ricezione della raccomandata per i rapporti nominativi, o dalla data di esposizione del presente avviso per i rapporti al portatore, **effettuare almeno una operazione dispositiva o un movimento.**

**Le operazioni che interrompono la dormienza sono:** un versamento, un prelievo, una disposizione di pagamento, la richiesta di carnet, di copia di documentazione bancaria, la comunicazione di variazione residenza e operazioni simili. Per "movimentazione" si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto.

### **FriulAdria per i clienti titolari di rapporti "dormienti"**

**Per i rapporti "dormienti" nominativi** FriulAdria provvede ad inviare la raccomandata con avviso di ricevimento per informare i titolari legittimi dei rapporti, nonché ad esporre un apposito avviso nei locali aperti al pubblico della Banca e nel proprio sito internet.

**Per i rapporti al portatore**, poiché la Banca non è in grado di conoscere il titolare del rapporto, la comunicazione alla clientela interessata viene effettuata mediante l'esposizione di un avviso nei locali aperti al pubblico della Banca e l'utilizzo del sito internet nel quale viene riportato anche l'elenco dei rapporti "dormienti" al portatore.

**Si invitano tutti i titolari dei rapporti "dormienti" a impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della raccomandata o di pubblicazione dell'elenco.**

### **Normativa di riferimento**

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Giugno 2007 n.116

- Art. 1 Definizione di rapporto "dormiente" applicata ai rapporti su cui non sono state effettuate operazioni o movimentazioni da parte del possessore, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione e comunque di libera disponibilità delle somme.
- Art. 3 Comunicazione da parte della Banca dell'invito a presentarsi.